

VIII e IX Settore LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 15 DEL 13 011. 2017

IL CAPO SETTORE

VISTO il verbale di sopralluogo del 06/12/2016, a firma degli Istruttori Tecnici - Ufficio Urbanistica, e del Capo del IX S.O. dalla quale si evince che in via Annunziata s.n.c, su un area distinta in catasto al Fg. 49, p.lle 618-335, destinata dal Vigente P.R.G. a zona "B4" e sottoposta al vincolo paesaggistico, sono stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione, e in assenza del nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. consistenti nella:

- Realizzazione di due tettoie una allestita con struttura in legno e materiali vari non stabilmente ancorata al suolo di ml. 12 x 4 circa, la copertura composta da lastre di cemento per la quale, non si esclude la presenza di fibre di amianto; una seconda tettoia in contiguità ad estensione di un fabbricato esistente di antica manifattura, avente struttura in legno e copertura in coppi siciliani a forma trapezoidale di mq. 15,00 circa, dimensioni di mt. 7,50 circa profondità 2,60 – 1,50 circa.

CONSIDERATO che le suddette opere sono state eseguite in assenza dell'apposita autorizzazione edilizia e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività come previsto dall'art. 37 DPR 380/3001 e art. 9 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 37, comma 1 del D.P.R. 380/2001, ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro;

VISTO inoltre l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n.380, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la comunicazione di avvio al procedimento del 04/09/2017 prot. n. 13916, con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni;

RILEVATO che sono trascorsi i termini assegnati nella nota sopraccitata, senza che sia pervenuta a quest'Ufficio alcuna documentazione dalla quale si potesse evincere un qualche atto autorizzativo per l'esecuzione delle opere sopra descritte;

VISTA la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-Bis del DRP n. 380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione

VISTI gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

VISTI gli art. 22 e 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTA la L.R. 15.3.63, n. 16;

VISTO il Decreto Sindacale n. 45 del 30/12/2016:

INGIUNGE

al sig. Arcodia Burriolo Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 18/08/1952 e residente a Randazzo via Caravaggio n.22, quale responsabile dell'abuso e nella qualità di proprietario, il pagamento della somma di €. 516 (euro cinquecentosedici/00) a titolo di sanzione pecuniaria, quale misura imposta dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 e dall'art. 8 della L. 689/81 da corrispondere a mezzo versamento sul c/c postale n. 12751954, intestato al Comune di Randazzo − Servizio Tesoreria, con la seguente causale "sanzione pecuniaria art. 37 del D.P.R. 380/2001" entro il termine di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine sopra assegnato saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, nonché le relative spese di istruttoria e segreteria.

Che solo il pagamento della sanzione amministrativa non abilita alla regolarizzazione degli interventi edilizi di cui sopra, che pertanto, potranno essere autorizzate, qualora ne ricorrano, i presupposti tecnico-legali, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio preposto, corredata dalla documentazione di rito.

ORDINA

la demolizione a propria cura e spese delle strutture precarie descritte in premessa, siti in via Annunziata s.n.c., distinti in catasto al Fg. 49, p.lle 618-335, entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente, avendo cura di smaltire eventuale materiale contenente amianto, avvalendosi di apposite ditte specializzate, realizzate in assenza di autorizzazione e/o SCIA e senza N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, e di procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso all'ulteriore procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dall'art. 31 comma 4 -bis del DPR n. 380/2001 verrà determinata nella misura massima di euro 20.000, 00 poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del DRP n. 380/2001

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 3 paragrafo 4 e 5 L.R. 37/85)".

Gli Agenti della Forza Pubblica il Comando VV.UU. e gli Agenti della Squadra di Polizia Edilizia sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Il CAPO SETTORE (arch. Algo Meli)